

D.M. 19 aprile 2001

Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 542.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96.

Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera d), n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati altri incaricati della trasmissione telematica;

Visto il decreto 31 luglio 1998 del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e il decreto 12 luglio 2000 del Ministro delle finanze, con i quali sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Ritenuto di dover ulteriormente provvedere all'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui al citato art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999;

Decreta:

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse:

gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.